

La legge di conversione di uno dei primi decreti emanati a seguito della fase 2 dell'emergenza Covid-19 ha introdotto rilevanti modifiche in tema di **transazione fiscale e previdenziale** (previste nell'art. 3 c. 1-bis DL 125/2020 introd. dalla L. 159/2020). Le modifiche in questione anticipano le novità già inserite nel codice della crisi e dell'insolvenza, anche in relazione all'**omologazione** di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione.

Le norme **entrano in vigore** dal 4 dicembre 2020 (art. 1 c. 4 L. 159/2020) e possono essere applicate immediatamente dai tribunali in tutti i procedimenti non ancora omologati e quindi **anche alle procedure pendenti**.

Le novità in tema di **omologazione** sono le seguenti:

1. omologazione del concordato preventivo (modifica all'art. 180 c. 4 L.Fall.): il tribunale può omologare il concordato anche in **mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria** o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- l'adesione è determinante per il **raggiungimento delle maggioranze** (di cui all'art. 177 L.Fall.);
- anche sulla base delle risultanze della **relazione del professionista**, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti è **conveniente** rispetto all'alternativa liquidatoria;

2. omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (modifica dell'art. 182-bis c. 4 L.Fall.): il tribunale può omologare l'accordo anche in **mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria** o degli enti previdenziali o assistenziali quando sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- l'adesione è decisiva per far sì che la **percentuale di creditori aderenti** raggiunga almeno il 60% dei crediti dell'impresa (art. 182-bis c. 1 L.Fall.);
- anche sulla base delle risultanze della **relazione del professionista** incaricato dal debitore, la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

In tal caso l'**attestazione del professionista**, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale (modifica all'art. 182-ter c. 5, secondo periodo L.Fall.).

Ai fini della **proposta di accordo** su crediti aventi a oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, e relativi accessori, **copia della proposta** e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, **dev'essere presentata** all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore (art. 182-ter c. 5, nuovo quarto periodo L.Fall.).

La norma sulla transazione fiscale e previdenziale prevede inoltre che se il credito tributario o contributivo ha **natura chirografaria**, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari oppure, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai

quali è previsto un trattamento più favorevole (art. 182-ter c. 1 L.Fall.).

È stata inoltre disposta l'**abrogazione del DM 4 agosto 2019** (ossia del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 32 c. 6 DL 185/2008, conv. in L. 2/2009) che regola la transazione da parte degli enti previdenziali negli accordi di ristrutturazione e nei concordati preventivi e che obbliga l'Inps a rifiutare le transazioni previdenziali quando buona parte dei debiti non è pagata integralmente (art. 3 c. 1-ter DL 125/2020 conv. in L. 159/2020).

Si sottolinea che con le modifiche di nuova introduzione:

- spetta al solo tribunale valutare l'**attestazione del professionista** e le ragioni di **convenienza della proposta**;
- l'adesione all'accordo o il voto nel concordato preventivo da parte **dell'agenzia delle entrate o degli enti di previdenza e assistenza** non condizionano più l'esito del risanamento poiché i crediti stralciati valgono anche ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per omologare le procedure;
- la **relazione del professionista indipendente** (ai sensi degli artt. 161 c. 3, 182-bis e 182-ter L.Fall.) diventa determinante: egli deve di fatto applicare i criteri (previsti dall'art. 160 c. 2 L.Fall.) i quali richiedono di dimostrare che i beni gravati da privilegio non sono sufficienti a pagare integralmente il credito garantito, in modo tale che la parte incapiente degrada al chirografo e può essere stralciata. Il professionista si assume la responsabilità di attestare che il trattamento proposto è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare.

Art. 3 c. 1-bis DL 125/2020 introd. dalla L. 159/2020

Utente: ANTONIO GALLELLA

mementopiu.it - 10.12.2020

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2020. Tutti i diritti riservati.